

Sez. 1, Sentenza n. 12168 del 09 Giugno 2005

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.O., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Babuino n. 181, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cortese, rappresentata e difesa dall'Avv. ATZORI Marco in forza di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

N.G., M.L.N., V.N., G.N. e G.N., in persona del curatore speciale Avv. Luisella FANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giosuè Borei n. 5, presso lo studio dell'Avv. CABRAS Francesca, difeso personalmente;

- controricorrenti -

nonché

Paolo CARTA, nella qualità di tutore dei minori OMISSIS- intimato -

e

Bruno OMISSIS;

- intimato -

e

PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di CAGLIARI;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari n. 201/2003 pronunciata il 19.6.2003 e pubblicata il 1.7.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 2.2.2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Uditi i difensori delle parti.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto in data 11.11.2002, il Tribunale per i Minorenni di Cagliari dichiarava lo stato di adottabilità dei minori OMISSIS, figli di OMISSIS, disponendo l'interruzione dei loro rapporti con i genitori e concludendo così la procedura iniziata il 19.6.2000 nei confronti dei primi quattro, estesa poi alla quinta, nata il 2.4.2001.

Assumeva detto Giudice che i minori stessi si trovassero in stato di abbandono morale e materiale, laddove non vi erano parenti in grado di aiutarli.

Avverso la decisione, proponeva opposizione la OMISSIS, deducendo che la principale causa dei problemi della sua famiglia fosse costituita dall'indigenza e dalla difficoltà di trovare un'abitazione, non dalla mancanza di impegno da parte sua e del OMISSIS nel cercare di migliorare la situazione

del nucleo familiare, nonché soggiungendo che non dovevano essere vanificati gli sforzi compiuti a tal fine e che ai minori erano stati comunque garantiti un normale stato di salute ed adeguate condizioni affettive.

Si costituiva il curatore speciale dei minori stessi, chiedendo il rigetto dell'opposizione, che il suindicato Giudice, con sentenza del 23.1/6.2.2003, in effetti respingeva, ritenendo che i coniugi OMISSIS fossero venuti meno ai propri obblighi di cura ed educazione verso i figli, così da cagionare a questi ultimi notevoli pregiudizi, laddove tale situazione era dipesa dalla loro inadeguatezza a svolgere il ruolo di genitori, non dipendente da cause transeunti e non ricollegabile in alcun modo ad uno stato di indigenza, secondo quanto dedotto invece dall'opponente.

Avverso siffatta pronuncia, spiegava appello l'OMISSIS. Resisteva nel grado il menzionato curatore.

La Corte territoriale di Cagliari, con sentenza del 19.6/1.7.2003, rigettava l'appello assumendo:

- a) che fosse risultata evidente la trascuratezza dei genitori nel gestire il rapporto con i figli dal punto di vista educativo, morale e materiale, la quale aveva avuto chiare ripercussioni sullo sviluppo psicofisico dei minori, riconducibile appunto al comportamento dei predetti genitori;
- b) che il disagio dei minori stessi si fosse via via allentato a far tempo dal loro inserimento in comunità, restando così confermata l'influenza negativa su di loro del comportamento dianzi riferito;
- e) che la madre, in particolare, avesse una relativa adeguatezza nel trattare i figli durante i primi anni di vita, determinando nei medesimi una esperienza affettiva di segno positivo, la quale, però, non trovava poi riscontro negli anni successivi;
- d) che tutti i minori versassero, quindi, in stato di abbandono, senza che si trattasse di una situazione transitoria o dettata da indigenza e senza che si avessero speranze di cambiamento in senso favorevole.

Avverso la riportata sentenza, ricorre per Cassazione la OMISSIS, deducendo cinque motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste il solo curatore speciale dei minori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esame dei suddetti motivi conviene premettere in linea generale:

- a) che, avverso le sentenze sullo stato di adottabilità pronunciate dalla sezione per i minorenni della Corte di Appello, il ricorso per Cassazione continua ad essere ammesso esclusivamente per violazione di legge, secondo la disciplina del testo originario dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n. 184, giacché l'entrata in vigore della nuova disciplina processuale (art. 16 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sostitutivo del richiamato art. 17) la quale ha esteso l'ambito dei motivi di ricorso per Cassazione avverso le dette sentenze, comprendendovi anche il vizio di motivazione ai sensi del n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., è stata differita dapprima al 30 giugno 2002 (in forza del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240), poi al 30 giugno 2003 (in forza del decreto legge 1^a luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 2002, n. 175), quindi al 30 giugno 2004 (in forza del decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1^a agosto 2003, n. 200), infine al 30 giugno 2005 (in forza del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 188), senza che, del resto, la persistente applicabilità della disciplina limitativa dei motivi deducibili con il ricorso per Cassazione si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché, da un lato, rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, rispetto a tutti i destinatari che versino in una certa situazione, la decorrenza della data di applicazione di una nuova disposizione di legge ed anche differirne l'entrata in vigore per esigenze di ordine generale, laddove, dall'altro lato, la garanzia costituzionale del diritto di difesa si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall'ordinamento processuale, salva l'esigenza - nella specie rispettata - di garantire effettività a tale tutela (Cass. 6 marzo 2003, n. 3333; Cass. 23 novembre 2003, n. 19862; Cass. 2 novembre 2004, n. 21054);
- b) che, infatti, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della già menzionata legge n. 184 del 1983, il ricorso per Cassazione avverso le sentenze rese in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei

minori non soltanto è soggetto ad un termine dimidiato rispetto a quello ordinario, il quale decorre dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima (Cass. 8 giugno 2000, n. 7848; Cass. 1^a febbraio 2000, n. 1100; Cass. 26 gennaio 1995, n. 961), ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della norma sopra citata (la cui questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata ritenuta manifestamente infondata, avuto riguardo appunto alla particolare natura della situazione giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, la quale richiede una rapida definizione di tale giudizio, nonché alla necessità della corrispondente differenziazione delle forme e dei modi della relativa tutela giurisdizionale: Cass. 23 dicembre 1995, n. 13100), ai soli casi di violazione di legge appunto, essendo poi siffatta locuzione da intendere nel senso che questa è inidonea a comprendere i vizi, contemplati dall'art. 360, n. 5, c.p.c., riguardanti la sufficienza e la razionalità della motivazione su questioni di fatto, implicando un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio, mentre, per contro, integra gli estremi della violazione di legge in parola (ed è perciò suscettibile di venire denunziato con il ricorso de qua) esclusivamente il caso della mancanza assoluta della stessa motivazione, la quale si verifica, oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione, là dove la medesima si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la ratio decidendi (c.d. motivazione fittizia o apparente), nonché logicamente inconciliabili tra loro, ovvero perplesse o, ancora, obiettivamente incomprensibili (Cass. 1^a dicembre 1999, n. 13419; Cass. 26 aprile 1999, n. 4139; Cass. 24 marzo 1998, n. 3101; Cass. 5 agosto 1996, n. 7139; Cass. 19 aprile 1995, n. 4388; Cass. 27 gennaio 1995, n. 1006;

Cass. 9 ottobre 1993, n. 10011; Cass. 19 luglio 1993, n. 8055; Cass. 14 novembre 1992, n. 12241; nonché, più in generale, Cass. 12 giugno 1999, n. 319; Cass. 3 settembre 1998, n. 8752; Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. 23 dicembre 1994, n. 11116). Tanto premesso, si osserva come, con il primo motivo di impugnazione, lamenti la ricorrente violazione di legge relativamente all'art. 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149, assumendo:

a) che la procedura iniziata nei confronti della famiglia OMISSIS è stata determinata dal fatto che la stessa viveva in condizioni di povertà in un edificio fatiscente e che la principale fonte di disagi subiti da tale famiglia era costituita dalla difficoltà di trovare una casa in cui stabilizzare la propria vita;

b) che, quindi, la causa di tali disagi è stata ed è l'indigenza, non la mancanza di cure od attenzioni nei confronti dei minori;

e) che la sentenza impugnata, pertanto, è errata quando conferma lo stato di abbandono dei minori, perché gli episodi che avrebbero dovuto dimostrare la sussistenza di tale stato sono descrizioni di situazioni determinate dalla povertà, che un effettivo intervento economico, da parte degli enti preposti, avrebbe potuto facilmente ovviare;

d) che la Corte territoriale, infatti, seppure sollecitata al riguardo, non ha dato alcuna chiarificazione circa l'asserito comportamento pregiudizievole della ricorrente, diverso dal vivere in una casa inadeguata, senza considerare che una simile situazione poteva e doveva essere ovviata dall'intervento pubblico;

e) che, quindi, di fatto, sono state le condizioni di indigenza, non l'esistenza di concreti e gravi comportamenti dei genitori nei confronti dei figli, a far sì che venisse dichiarato lo stato di abbandono di questi ultimi.

Il motivo non è fondato.

Giova, al riguardo, preliminarmente notare come, già prima dell'entrata in vigore (il 27 aprile 2001) della modifica apportata dall'arti della legge 28 marzo 2001, n. 149 all'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (segnatamente consistita, per quanto interessa, nell'introduzione del disposto del secondo comma, ai sensi del quale "Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto"), la

giurisprudenza di questa Corte (Cass. 6 maggio 1985, n. 2830; Cass. 28 marzo 1987, n. 3038; Cass. 9 aprile 1988, n. 2811) abbia affermato che le condizioni di indigenza dei genitori naturali, al pari della limitatezza culturale o mentale di essi, non costituiscono elementi sufficienti per ritenere la sussistenza dello stato di abbandono legittimante la dichiarazione di adottabilità del figlio minore, onde la necessità che a tali elementi si accompagni una situazione di mancanza di assistenza morale e materiale, la quale, avendo la disciplina di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge n. 184 del 1983 accentuato l'esigenza di assicurare la crescita e lo sviluppo del minore stesso preferibilmente nella famiglia di origine, considerata come ambiente naturale, in tanto può essere riconosciuta in quanto sia incontrovertibilmente accertata l'indisponibilità dei genitori e dei parenti a rimediare ad una situazione di abbandono già verificatasi.

Pur tuttavia, nella specie, non corrisponde affatto a verità quanto prospettato dalla ricorrente, onde l'insussistenza del vizio di violazione di legge denunciato con il motivo in esame, dal momento che, all'opposto, attraverso l'esame della sentenza impugnata, è dato di ricavare come la Corte territoriale abbia anzi espressamente escluso che la situazione di abbandono dei minori "fosse dettata dall'indigenza economica" (ivi, pag. 26), essendo piuttosto "risultata evidente la trascuratezza dei genitori" (che costituisce una caratteristica strutturale del loro carattere e del modo di vivere, la quale ha segnato la gestione del rapporto con i figli dal punto di vista educativo, morale e materiale e che ha avuto delle chiare ripercussioni sullo sviluppo psicofisico dei minori, riconducibile appunto al comportamento dei predetti genitori: ivi, pag. 20), ovvero la loro incapacità di organizzarsi e di organizzare per i figli stessi, "pur nelle ristrettezze economiche, un minimo di ordine, di regole e di stabilità" (ivi, pag. 27, nonché pagg. 21 e 22).

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 184/1983, anche in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176/1991, nonché all'art. 12 della legge n. 184/1983 così come integrato dalla legge n. 149/2001, deducendo:

- a) che la Corte territoriale, nonostante la segnalata volontà dei minori di ritornare nella propria famiglia, ha ritenuto di dover confermare il loro definitivo allontanamento senza preoccuparsi di sentirli;
- b) che, se è vero che anche dopo le modifiche apportate con la legge n. 149/2001 non sussiste l'obbligo di sentire il minore al di sotto dei dodici anni, la decisione di non provvedere e di non verificare la sua capacità di discernimento doveva essere oggetto di una qualche motivazione;
- c) che la sentenza, pertanto, è in palese violazione non solo della legge n. 184/1983, ma anche della richiamata Convenzione di New York, segnatamente in riferimento all'art. 12 di questa.

Il motivo non è fondato.

Si osserva, al riguardo, che, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, i minori devono essere sentiti (a norma dell'art. 10 della legge n. 184 del 1983) solo se di età superiore ai dodici anni, mentre, se di età inferiore (come nel caso in esame), la loro audizione viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice, onde, in quest'ultimo caso, il mancato esercizio del relativo potere discrezionale non è sussumibile, in sede di legittimità, ne' sotto le specie della violazione di legge, sia pure in relazione alle norme della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 1991, giacché l'anzidetta Convenzione, all'art. 12, introduce l'obbligo di tenere conto delle opinioni del minore in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguardi solo se si tratti di "fanciullo capace di discernimento" e "tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità" (Cass. 27 novembre 1999, n. 13262; Cass. 26 novembre 2004, n. 22350), ne' sotto le specie della mancanza di espressa motivazione sul punto, dal momento che, là dove (come, di nuovo, nel caso in esame) possano dal contesto della pronuncia impugnata desumersi adeguate ragioni a fondamento dell'assunto circa la sussistenza dello stato di abbandono del minore, la volontà di quest'ultimo, alla cui raccolta è preordinata la sua audizione, si palesa del tutto priva di rilievo ai fini della relativa statuizione del giudice di merito, chiamato ad emettere provvedimenti dettati dalla "considerazione preminente (del) l'interesse superiore del fanciullo", secondo quanto impone l'art. 3 della medesima

Convenzione sopra richiamata.

Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione di legge riguardo agli artt. 2 e 4 della legge n. 149/2001, anche in relazione all'arti, deducendo:

- a) che, nel caso della famiglia OMISSIS, si è immediatamente provveduto all'allontanamento dei minori con il divieto rivolto ai genitori di avere rapporti con essi;
- b) che la sentenza di appello ha violato le disposizioni sopra richiamate, oltre che il diritto dei minori di poter crescere nella propria famiglia, disattendendo lo spirito della riforma che vuole l'adozione come ultima ratio quando, cioè, non sia possibile responsabilizzare la famiglia biologica.

Il motivo non è fondato.

In tema di adozione di un minore, la situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare (a norma degli artt. 2 e seguenti della legge n. 184 del 1983, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge n. 149 del 2001, che erroneamente l'odierna ricorrente assume violati) e quella che conduce alla pronuncia di adottabilità si differenziano in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, si ritiene che essa sia insuperabile e che non vi si possa ovviare se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità, onde legittimamente il giudice del merito, accertata l'insufficienza dell'assistenza morale e materiale dei genitori, non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio, dichiara il minore in stato di adottabilità, ove pure, per il passato, in analoga situazione, si sia provveduto con l'affidamento di cui sopra il quale si sia rivelato inidoneo a risolvere la condizione del minore stesso (Cass. 29 gennaio 1992, n. 938) e che, di per sé, non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta in forza dell'espressa previsione dell'art. 8, secondo comma, della già richiamata legge n. 184/1983 (Cass. 18 luglio 1989, n. 3354), non sostanzialmente modificato dal corrispondente articolo della parimenti citata legge n. 149/2001, atteso che anche la bontà dell'inserimento del minore presso gli affidatari, se per un verso è influente ai fini della successiva trasformazione dell'affidamento provvisorio in affidamento definitivo, non lo è affatto, per altro verso, ai fini del riscontro della sussistenza dello stato di abbandono (Cass. 7 dicembre 1990, n. 11726). Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 184/1983, (nonché) assoluta carenza di motivazione, deducendo:

- a) che la Corte territoriale ha omissis ogni riferimento al nesso causale tra comportamenti dei genitori e danni riscontrati nei minori, laddove manca completamente una qualche osservazione sui minori Gabriele e Giulia, i quali non sono stati neppure esaminati dalla unità di neuropsichiatria della ASL n. 7;
- b) che l'affermazione, quindi, secondo cui il comportamento dei medesimi genitori ha avuto conseguenze sullo sviluppo dei minori è una mera congettura; e) che è del tutto assente, nella parte motiva della sentenza, qualsiasi accenno ai comportamenti pregiudizievoli riscontrati nella madre;
- d) che, quando vi sia la dimostrazione, come nel caso della ricorrente, di forti potenzialità di recupero e di una costante disponibilità nei confronti dell'attività di sostegno, non è ammissibile che la decisione sia fondata sulla prognosi una psicologa che ha avuto un solo ed occasionale contatto con lei; e) che non vi sono elementi capaci di rendere razionale una dichiarazione di assoluta ed irreversibile inadeguatezza a prendersi cura dei figli, tanto più che il Giudice di merito doveva compiere i necessari accertamenti e, sulla base di questi, eventualmente, motivare il proprio provvedimento.

Con il quinto motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l'opportunità involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta la ricorrente violazione di legge relativamente all'art. 8 della legge n. 184/1983, nonché carenza di motivazione sulla personalità dei genitori e sulla dichiarazione di inadeguatezza a svolgere tale ruolo, deducendo:

- a) che la Corte territoriale non ha minimamente motivato circa le ragioni che l'hanno determinata a dichiarare la coppia parentale assolutamente inidonea, senza possibilità di recupero, all'esercizio

delle proprie funzioni, essendosi limitata a riproporre la stringata relazione della psicologa della ASL;

b) che detto Giudice non ha, inoltre, tenuto conto dei comportamenti successivi a tale relazione, e segnatamente di quello della OMISSIS, i quali, opportunamente valutati, avrebbero comportato un giudizio sicuramente diverso;

e) che l'attuale vita della stessa OMISSIS, infatti, dimostra come non esista affatto una situazione irreversibile che debba essere stigmatizzata con il definitivo allontanamento dai suoi figli e come le eventuali privazioni vissute da questi ultimi avevano origine esogena, dovuta cioè a circostanze contingenti e transitorie, laddove il fatto che la consapevolezza della madre sia notevolmente aumentata dimostra la sufficienza di un'adeguata attività di supporto per superare i problemi del nucleo familiare. I due motivi non sono ammissibili.

Giova osservare, al riguardo, facendo esplicito richiamo alle considerazioni, sviluppate in sede preliminare, circa i limiti del sindacato di legittimità demandato a questa Corte in materia, come, nella specie, l'odierna ricorrente, indipendentemente dalla prospettazione meramente formale contenuta nelle rispettive rubriche dei motivi in esame (là dove si allude alla "Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L. 184/83 assoluta carenza di motivazione", nonché alla "Violazione di legge relativamente all'art. 8 L. 184/83 e carenza di motivazione sulla personalità dei genitori e sulla dichiarazione di inadeguatezza a svolgere tale ruolo") ed avuto piuttosto riguardo al contenuto sostanziale di questi ultimi, abbia in realtà inteso censurare la stessa ricostruzione della fattispecie ad opera della Corte territoriale per quanto concerne la sussistenza dello stato di abbandono, onde appare indubitabile che le relative doglianze, siccome attinenti, da un lato, al riconoscimento di tale sussistenza (alla quale, come noto, resta subordinata la dichiarazione in stato di adottabilità e la cui vantazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito nel senso esattamente che l'indagine sull'esistenza o meno, nel caso concreto, dei presupposti della suindicata dichiarazione, risolvendosi nell'accertamento di realtà storiche, resta preclusa in sede di legittimità), nonché, dall'altro lato (e più specificatamente), all'omessa o erronea vantazione di circostanze o (al più) di risultanze istruttorie, sottendono la denuncia di vizi dell'impugnata sentenza inerenti alla motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., i quali, come accennato, non sono tuttavia suscettibili di venire dedotti con il ricorso per Cassazione, mentre, del resto, la motivazione anzidetta non risulta affatto inesistente o semplicemente apparente, avendo la Corte territoriale, all'opposto, compiutamente dato conto:

a) delle "relazioni agli atti e (delle) dichiarazioni rese al G.D. tutte dettagliatamente richiamate dallo stesso Tribunale e riportate nella presente sentenza", là dove "si è dovuto riscontrare come, nonostante gli aiuti ottenuti e le prescrizioni impartite dal T.M., i genitori non sono stati in concreto capaci di organizzare per i figli un minimo di sistemazione stabile e decente (non avendo) saputo neppure approfittare degli aiuti che sia dal punto di vista materiale che economico li alleggerivano un po' del peso dell'allevamento dei figli, per concentrarsi sul modo di creare ai bambini un ambiente almeno un minimo accogliente, ed occuparsi dei loro problemi igienici, sanitari, scolastici (ed avendo) anzi inteso l'intervento dei SS. come un apporto assistenziale dovuto ed (essendosi) semmai ulteriormente deresponsabilizzati";

b) della "relazione della A.S. Lebiu del 13.12.2001", là dove il rilievo che "i bambini non svolgevano a casa i compiti assegnati (loro) e non avevano materiale scolastico, e la casa era tenuta sporca, come era trascurato l'abbigliamento dei bambini";

c) delle "condizioni in cui i bambini vivevano a Modena, dove, al di là della inadeguatezza oggettiva della casa..., è emerso che i genitori non provvedevano neppure ad un minimo di pulizia facendo vivere i bambini in un ambiente sporco, li lasciavano senza controllo in situazioni di grave pericolo, sporchi e malvestiti, non li avevano neppure iscritti a scuola";

d) dell'audizione dei coniugi nell'aprile 2002 ad opera della USL 15 di Modena, là dove essi "nulla avevano ancora fatto relativamente all'iscrizione a scuola dei bambini ed al trasferimento di residenza (così da) non poter usufruire dell'assistenza sanitaria pubblica e di altre utilità (scuolabus, alloggio...) da parte del SS. locale";

- e) della visita degli operatori del SS. in data 11.4.2002, là dove si verificò "che la casa si trovava in condizioni di totale inabitabilità essendo inverosimilmente sporca";
- f) delle informazioni della A.S. OMISSIS in data 21.5.2002, là dove il rilievo che "la casa era tenuta sporca; che i bambini erano trascurati e deperiti...e che anche i genitori erano sporchi e trascurati; che la madre non aveva alcuna capacità genitoriale...";
- g) del "grave disagio" mostrato dai bambini "ogni volta che sono stati osservati dai SS..., via via allentato quando sono stati inseriti in Comunità, con ciò confermandosi l'influenza negativa su di loro del comportamento dei genitori", là dove l'ulteriore rilievo che "All'ingresso era evidente il loro stato di abbandono sia per quel che riguarda le cure fisiche che il sistema di regole basilari";
- h) delle indagini della Dott.ssa Tocco, là dove il rilievo che "La madre ha una relativa adeguatezza nel trattare i figli nel primo anno di vita, situazione che ha determinato nei bambini una esperienza affettiva positiva che poi però non trova riscontro negli anni successivi (mentre) entrambi non sembrano avere una sufficiente preoccupazione, tipica dei genitori attenti e responsabili, di quali siano i bisogni primari e secondari dei loro figli";
- i) delle dichiarazioni della stessa responsabile dell'Istituto, Suor Maria Pia, la quale ha consigliato che "I bambini, vista la situazione che non apre la strada al recupero, dovrebbero essere preparati al distacco dai genitori che non sono in grado di assicurare loro una famiglia adeguata";
- l) del fatto che "non si rinviene nell'atto di appello alcun elemento che denoti un minimo di consapevolezza della madre sui danni causati ai minori con la vita piena di disagi a loro riservata, di come i bambini abbiano sofferto nell'ambito della famiglia e come l'allontanamento dalla stessa sia risultato positivo avendogli restituito una situazione di vita normale, ordinata e serena", onde la motivata conclusione secondo cui "permangono le stesse ragioni di fondo del rapporto negativo che i genitori hanno tenuto con i bambini e non si hanno speranze di cambiamento in senso favorevole". Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La sorte delle spese del giudizio di Cassazione, limitatamente al rapporto tra la ricorrente ed i controricorrenti (non avendo, in questa sede, le altre parti intimato ne' resistito ne', comunque, svolto attività difensiva alcuna), segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi dette spese in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese generali (nella misura forfettaria del 12, 50% sull'importo dell'onorario medesimo) e gli accessori (IVA e Cassa Previdenza Avvocati) di legge, nonché disponendosi che il pagamento venga eseguito a favore dello Stato, risultando gli anzidetti controricorrenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato stesso (art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2005